



Roma, 18/02/2010

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e
Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N.07

Oggetto: Personale ISPRA (ex A.P.A.T.-Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici).

Il D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 all'art. 38 ha istituito l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.).

All'A.P.A.T. sono state trasferite le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.) e quelle dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'A.P.A.T., al personale trasferito è stato mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti.

Il trasferimento nei ruoli dell'A.P.A.T. del personale in servizio presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri è avvenuto il 6-10-2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 8-8-2002 n. 207, con il quale è stato approvato lo Statuto della citata Agenzia.

Successivamente l'art. 28 del D.L.25/06/2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008, n.133, ha istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che svolge tra l'altro le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,

dell'A.P.A.T. la quale a decorrere dall'insediamento del commissario di cui al comma 5 del citato articolo 28 è stata soppressa.

L'INPDAP, di conseguenza, è tenuto a trasferire all'ISPRA le somme costituite dai TFS o i TFR maturati alla data del 05/10/2002 dai propri iscritti trasferiti all'A.P.A.T., sulla base dei progetti di liquidazione predisposti e inviati dall'ISPRA.

L'apposito Accordo -che si allega -sottoscritto dall'INPDAP e dall'ISPRA ha fissato i criteri di trasferimento di tali somme.

In particolare, l'art.3 dell'Accordo stabilisce che le somme maturate alla data del 05/10/2002 a titolo di TFS o TFR dai propri iscritti trasferiti all'A.P.A.T. costituisce un debito dell'Istituto nei confronti dell'ISPRA che sarà pagato in numero di due rate di 4.500.000 (quattromilioni cinquecentomila/00) euro, senza interessi entro il 31 dicembre di ogni anno, con accredito sul c/c: IT67PO100503382000000218550 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro e intestato all'ISPRA.

Per quanto sopra specificato, a decorrere dalla data della presente Nota Operativa le Sedi provinciali e territoriali dovranno limitare la loro attività alla quantificazione dell'importo dovuto per ciascun dipendente attraverso l'inserimento dei dati nel Sistema Informativo, con l'emissione del "mandato virtuale" entro novanta giorni dalla data di ricezione dei progetti di liquidazione che saranno trasmessi a cura dell'Ufficio III di questa Direzione.

A tal fine, si allegano le "Norme procedurali" concordate con l'Ufficio della D.C.S.I.-Sviluppo e manutenzione procedure istituzionali- e con la Direzione Centrale di Ragioneria e Finanze.

Sarà compito dell'Ufficio III della scrivente Direzione effettuare il pagamento all'ISPRA dei relativi importi.

Si rappresenta che gli adempimenti richiesti a codeste Sedi sono obbligatori, in quanto concordati tra le parti interessate.

Le Sedi che avessero già proceduto al pagamento di pratiche di TFS e/o TFR a favore dell'ISPRA o a favore dell'ex iscritto dovranno darne comunicazione a questa Direzione che ne dovrà tenere conto all'atto del pagamento all'ISPRA degli importi in questione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gola



ACCORDO TRA INPDAP ED ISPRA

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - di seguito denominato I.N.P.D.A.P. – rappresentato dal Dott. Costanzo Gala in qualità di Dirigente Generale della Direzione Centrale Previdenza, cui è stato preposto con delibera del Commissario Straordinario n.20 del 13/11/2008

e

l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, rappresentato dal prefetto Dr.Vincenzo Grimaldi in qualità di Commissario Straordinario a tale carica nominato con Decreto Ministeriale del 22/07/2008 e il cui mandato è stato prorogato con Decreto Ministeriale del 10/12/2008

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'INPDAP, il quale svolge i compiti che erano affidati all'ex Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) e all'ex Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL);

Visto il D.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1032;

Vista la legge dell'8 marzo 1968, n. 152;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n.61 di conversione del D.L. 4 dicembre 1993, n.96, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.);

Visto il D.Lgs.30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.) e ha contestualmente disposto la soppressione dell'ANPA e del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio e il passaggio del relativo personale, ad eccezione di quello del servizio sismico nazionale, nonché delle relative risorse all'A.P.A.T.;

Visto l'art.19 del D.P.R. dell'8-8-2002, n. 207, contenente il Regolamento che ha approvato lo Statuto dell'A.P.A.T. e che, al comma 1, ha disposto a decorrere dal 6-10-2002 il trasferimento all'Agenzia di tutto il personale in servizio presso l'A.N.P.A, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all'art. 12 della legge 08 luglio 2002, n.137, nonché quello in servizio presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell'ufficio per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento;

Visto l'art. 17 del citato D.P.R. 207/2002, che ha previsto la copertura dell'organico dell'Agenzia anche attraverso procedure di mobilità, avvalendosi di personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche;

Considerato che l'A.P.A.T. ha comunicato di avere inquadrato nei propri ruoli circa 280 unità di personale provenienti da amministrazioni iscritte all'INPDAP;

Visto l'art. 28 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, che ha istituito l'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale –ISPRA- che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) di cui al D.Lgs.30/07/1999 n.300 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, dell'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo1-bis del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali a decorrere dall'insediamento dei commissari di cui al comma 5 del citato articolo 28, sono soppressi;

Ritenuto, pertanto, che l'INPDAP dovrà versare all'ISPRA le risorse che costituiscono i trattamenti di fine servizio maturati alla data del 05/10/2002 dai propri iscritti trasferiti all'APAT;

Considerato che l'A.P.A.T. ha comunicato all'INPDAP che per il solo personale proveniente dai Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio ha continuato a versare i contributi previdenziali oltre la data del 5-10-2002;

Ritenuto che l'importo dei citati contributi versati in esubero deve essere quantificato per ciascun dipendente, attraverso la documentazione probatoria da trasmettere all'INPDAP, per le necessarie determinazioni ed i conseguenti adempimenti;

Considerato che l'importo complessivo lordo per i trattamenti di fine servizio, calcolato dall'INPDAP sulla base dei dati forniti, a suo tempo, dall'A.P.A.T., ammonta a circa € 10.000.000,00;

Considerata la necessità di raggiungere un accordo tra l'INPDAP e l'ISPRA per trasferire i suddetti importi in tempi brevi e senza la corresponsione di interessi;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'INPDAP e l'ISPRA prendono atto delle disposizioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente Accordo.

L'INPDAP si impegna a trasferire all'ISPRA l'importo dei trattamenti di fine servizio maturati alla data del 5 ottobre 2002 dal personale già iscritto alle proprie gestioni previdenziali e trasferito all'APAT.

Art. 2

Le parti si impegnano a rivedere i dati relativi alle liquidazioni effettuate dall'INPDAP a favore del personale trasferito e cessato dal servizio prima della sottoscrizione del

presente Accordo, al fine di definire le singole posizioni che potrebbero determinare un credito a favore dell'INPDAP.

Art. 3

La somma complessiva presunta di € 10.000.000,00 per trattamenti di fine servizio, che sarà esattamente quantificata, sulla base dei dati giuridici ed economici che saranno forniti dall'ISPRA, costituisce per l'INPDAP un debito che sarà saldato in due rate senza interessi, una delle quali di importo di € 4.500.000,00= entro il 31 dicembre 2009.

La seconda e ultima rata, a saldo, dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2010.

Tutti i progetti di liquidazione dovranno essere inviati dall'ISPRA entro il 30/06/2010.

Art. 4

L'ISPRA si impegna a comunicare, per ciascun dipendente, l'importo dei contributi versati in più all'INPDAP, trasmettendo la relativa documentazione probatoria, che sarà oggetto di verifica da parte della competente Direzione Centrale Entrate.

Si impegna, inoltre, a fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'INPDAP la restituzione dell'onere di riscatto per periodi non valutabili ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

Art. 5

L'INPDAP procederà, in coincidenza della data di pagamento dell'ultima rata:

- a conguagliare gli importi versati in più dall'ISPRA (già APAT) a titolo di contributi con le somme pagate in esubero dall'Istituto a titolo di trattamento di fine servizio;
- a rimborsare all'ISPRA gli eventuali importi versati e non dovuti dai dipendenti interessati a titolo di contributo di riscatto.

Art. 6

Per il personale che alla data di inquadramento nei ruoli dell'APAT (ora ISPRA) aveva ancora in corso rate di ammortamento per prestazioni creditizie e/o per pagamenti relativi a riscatti di periodi o di servizi valutabili ai fini del trattamento di fine servizio, l'ISPRA si impegna a operare le trattenute e a versare i relativi importi all'INPDAP.

L'ISPRA si impegna inoltre al rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 del D.P.R. n. 895 del 28 luglio 1950, in quanto terzo debitore ceduto.

L'INPDAP potrà rivalersi sulle somme dovute all'ISPRA in caso di eventuali insolvenze da parte di quest'ultimo.

Art. 7

Le parti convengono sull'opportunità di effettuare, dietro semplice richiesta di una delle due, verifiche periodiche con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

- esame e soluzione dei problemi gestionali, organizzativi e procedurali, scaturenti dall'esecuzione di quanto convenuto nel presente Accordo;
- adeguamento del presente Accordo ad eventuali interventi normativi che possano, anche indirettamente, contrastare con i termini di quanto pattuito;
- esame di ulteriori partite di dare ed avere tra i due Enti sottoscrittori del presente Accordo non espressamente previsti dallo stesso, ma comunque previste da norme e regolamenti.

Roma, lì 09/06/2009

PER L'ISPRA
Il Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Grimaldi
f.to Vincenzo Grimaldi

PER L'INPDAP
Il Dirigente Generale
Dott. Costanzo Gala
f.to Costanzo Gala

NORME PROCEDURALI PER LIQUIDAZIONI TFS/TFR ALL'ISPRA

Si precisano di seguito gli adempimenti procedurali da espletare in ordine all'erogazione del TFS o del TFR a favore del personale dell'ISPRA.

Per l'ISPRA si dovranno utilizzare i seguenti dati previsti sia nel SIN/TFS sia nel SIN/TFR ai fini dell'unicità delle informazioni riferite agli identificativi dell'Ente:

Codice Fiscale: 10125211002

Descrizione Ente: ISPRA – Via Vitaliano Brancati n.48 – 00144 ROMA

Norme operative per la liquidazione del TFS o del TFR (Mandato di pagamento a cura della D.G.)

Ultimo giorno di Servizio in TFS/TFR : **05-10-2002**

(1° giorno collocamento a riposo 06-10-2002)

Causa di cessazione: **DIMISSIONI VOLONTARIE (TRATTAMENTO DI MOBILITA')**

Beneficiario (Ente) : **ISPRA - C.F. 10125211002**

Delibera ed inserimento del “mandato virtuale”

La deliberazione e l'inserimento del “mandato virtuale” nelle procedure SIN TFS/TFR deve avvenire entro e non oltre il 90° giorno dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dall'Ufficio III di questa Direzione.

La delibera e la conseguente registrazione del “mandato virtuale” all'interno della procedura SIN TFS/TFR presuppone la revisione da parte del responsabile amministrativo e l'autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio competente.

Le posizioni amministrativamente autorizzate e liquidate come sopra sono soggette all'ordinaria verifica di regolarità amministrativo-contabile dei locali servizi di Ragioneria secondo quanto previsto dal RAC e segnatamente dall'art. 31 comma 1/C per l'erogazione delle prestazioni di TFS / TFR.

Ad avvenuta certificata verifica finale della Ragioneria locale, il “mandato virtuale” dovrà essere inserito dall'ufficio liquidatore nelle procedure SIN TFS/TFR, rispettando le specifiche operative che si descrivono di seguito.

La composizione del numero di “mandato virtuale”, concordata con la Direzione Centrale Ragioneria e Finanze e con la Struttura di Progetto per le Applicazioni Informatiche, dovrà avere la seguente struttura:

SISTEMA SIN/TFS:

Caratteri 1-3: **SPR** (identificativo di ente per ISPRA)

Caratteri 4-6: **sigla sede + 0**

(in presenza nella Provincia di una sola Sede –vedi esempio n.1)

sigla sede + 1

(in presenza nella Provincia di più Sedi Territoriali indicare 1,2 ecc., al fine di individuare la Sede territorialmente competente-vedi esempio n.2)

Caratteri 7-10: **progressivo a partire da “0001”**

Esempi:

1) se la sede competente è l'Ufficio provinciale di Ferrara il "mandato virtuale " dovrà essere strutturato nel modo seguente: **SPRFE00001**.

2) se la Sede competente è l'Ufficio territoriale di Milano 1 il "mandato virtuale" dovrà essere strutturato nel modo seguente: **SPRMI10001**.

SISTEMA SIN/TFR:

Caratteri 1-3: **SPR** (identificativo di ente per ISPRA)

Caratteri 4-6:

sigla sede+ 0

(in presenza nella Provincia di una sola Sede-vedi esempio n.1 riportato per il sistema SIN/TFS

sigla sede + 1

(in presenza nella Provincia di più Sedi Territoriali indicare 1,2 ecc. al fine di individuare la Sede territorialmente competente-vedi esempio n. 2 riportato per il sistema SIN/TFS

Caratteri 7-10:

progressivo a partire da "0001"

*Si precisa che il "mandato virtuale", in questo caso, è da intendersi solo come atto amministrativo di quantificazione liquidatoria della prestazione e, pertanto, **non deve essere seguito da pagamenti in Sede locale.***

L'Ufficio della Struttura di Progetto per lo Sviluppo manutenzione Procedure Istituzionali effettuerà i dovuti controlli per garantire la corretta acquisizione dei mandati virtuali.

La Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali acquisirà dalla sopra citata Struttura una lista dei mandati virtuali emessi con riepiloghi sia a livello complessivo, sia distinti per Sede e predisporrà la conseguente *determinazione per l'impegno cumulativo di spesa corrispondente*, procedendo, successivamente, alla relativa registrazione sul *sistema informativo di autogoverno (SAP/R3)*.

Facendo seguito all'impegno di spesa, l'Ufficio III della Direzione Centrale Previdenziali procederà alla registrazione simultanea in SAP R/3 di due distinte liquidazioni corrispondenti al numero dei pagamenti da eseguire a favore del ISPRA in **due** rate senza interessi entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2009, salvo conguaglio attivo o passivo .

Sarà cura della Direzione Centrale Ragioneria e Finanza operare gli adempimenti *di controllo amministrativo contabile e di acquisizione in contabilità dei mandati di pagamento connessi e conseguenti* alla Determinazione di spesa ed alle relative liquidazioni.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'UFFICIO III DELLA DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Dovrà essere cura di ogni Sede trasmettere all'Uff. III della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali una lista di tutti i mandati virtuali emessi (suddividendoli per anno di emissione) attraverso la compilazione del "foglio" allegato (vedi esempio) che è stato predisposto dalla Direzione Centrale Ragioneria e Finanze.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL' ISPRA IN RELAZIONE ALLE POSIZIONI DI TFS / TFR LIQUIDATE

Dovranno essere trasmessi all'Ente i seguenti documenti:

- elenco del personale interessato, con l'importo conteggiato per ciascun dipendente; copia del provvedimento di liquidazione (**inviandone copia al dipendente con raccomandata a.r.**);
- copia di eventuali delibere di riscatto;
- comunicazione delle eventuali rate residue relative a riscatti e/ o cessioni (importo ancora da pagare, numero delle rate residue, importo mensile e modalità di versamento), **inviandone copia al dipendente con raccomandata r.r.** e alla Direzione Centrale Entrate – Uff. II, per i riscatti e alla Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio – Uff. II Attività Creditizie, per le cessioni).

Copia di tutta la documentazione anzidetta dovrà essere **obbligatoriamente** trasmessa anche all'Ufficio III della scrivente Direzione.

